

Pubblicato il 02/08/2019

N. 05276/2019 REG.PROV.CAU.

N. 08177/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8177 del 2019, proposto da

OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Massimiliano Sambri, Maurizio Mengassini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Massimiliano Sambri in Roma, via Pinciana 25;

contro

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A non costituito in giudizio;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Stoppani;

nei confronti

OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Rosario Luca Lioi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri, Francesco Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Follieri in Roma, piazza Cavour, 17;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

L'ANNULLAMENTO, previa adozione di idonee misure cautelari, anche monocratiche:

- 1) della Comunicazione prot. n. RFI_DAC_A0011/P/2018/0004994 del 18 ottobre 2018 con cui Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha comunicato ex art. 76, c. 5, lett. a), l'aggiudicazione del Lotto 25 "U.T. Reggio Calabria Nord"- CIG 74577856DE di cui alla procedura di affidamento n. DAC.0139.2018 (erroneamente menzionata da R.F.I. S.p.A. con n. DAC.0176.2018) (Doc. 1) e dei relativi allegati e, in particolare:
- 2) dell'elenco degli aggiudicatari allegato alla Comunicazione di aggiudicazione (Doc. 2);
- 3) del Verbale della seduta pubblica dell'8 ottobre 2018 allegato alla Comunicazione dell'aggiudicazione (Doc. 3);
- 4) dell'Allegato alla Comunicazione dell'aggiudicazione concernente la documentazione amministrativa degli operatori partecipanti alla gara (Doc. 4);
- 5) del Verbale della seduta di gara dell'11 ottobre 2018 allegato alla Comunicazione di aggiudicazione (Doc. 5);

- 6) dell'Allegato alla Comunicazione di aggiudicazione contenente la graduatoria (Doc. 6);
- 7) della delibera (dal contenuto ignoto) di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di approvazione dell'aggiudicazione all'odierno controinteressato;
- 8) della nota prot. n. RFI_DAC/A0011/P/2018/0004578 del 1° ottobre 2018 di attivazione del soccorso istruttorio (Doc. 7);
- 9) dell'elenco degli operatori ammessi pubblicato sul sito internet di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in data 11 ottobre 2018 (Doc. 8);
- 10) del Verbale del subprocedimento di verifica di anomalia dell'11 ottobre 2018 (Doc.9);
- 11) di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non cognito;

LA CONDANNA:

di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a risarcire OMISSIS per il danno ingiusto cagionato dall'illegittimo svolgimento della gara e dall'esito dell'aggiudicazione della stessa, in forma specifica, ovvero – se non possibile – per equivalente economico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il pregiudizio richiesto dall'art. 120 c.p.a. non emerge con tratti di gravità ed irreparabilità;

considerato anche il *dictum* sostanziale di cui alla sentenza del T.A.: Calabria – Reggio n. 548/2018;

ritenuto pertanto non sussistere i presupposti richiesti dal codice di rito per la somministrazione della tutela cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), Respinge la domanda cautelare.

b) fissa per la trattazione del merito del ricorso l'Udienza pubblica del 11 dicembre 2019.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2019 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Antonino Masaracchia, Consigliere

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO